



**Comune
di Verona**

EDILIZIA SCOLASTICA TUTELA DEL PAESAGGIO

COMUNE DI VERONA

I

RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0221971/2022 del 20/06/2022

Firmatario: GIULIO AMIGHINI

CIRCOLARE 20 DEL 20/06/2022

**OGGETTO: TUTELA DEL PAESAGGIO - DECRETI DI TUTELA PAESAGGISTICA IN
VERONA – RICOGNIZIONE**

Con Circolare n° 45 del 15 settembre 2010, emessa in occasione delle novità normative semplificative dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n° 139, venivano, tra le altre disposizioni, re-identificati i vincoli presenti sul territorio del Comune di Verona e classificati all'interno dell'articolato del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42.

La nota PG 0195835/2022 del 30 maggio 2022 pervenuta dalla locale Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, che dà atto di una avvenuta ricognizione dei decreti di tutela ex art. 136 nell'ambito di un Protocollo di intesa tra il Ministero e la Regione Veneto, è l'occasione per una verifica della classificazione dei decreti finalizzata ad una adeguata istruttoria delle istanze e una coerente valutazione in sede di Commissione.

Rientrano nella lettera **a)** del comma 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42:

- albero monumentale Ginkgo (*Ginkgo biloba*) in Piazza Indipendenza, decreto 19 dicembre 2017 n. 5450;
- albero monumentale Platano comune (*Platanus acerifolia*) in Piazza Indipendenza, decreto 19 dicembre 2017 n. 5450;
- albero monumentale Cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodara*) in Via Bixio 2, decreto 19 dicembre 2017 n. 5450.

Rientrano nella lettera **b)** del comma 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42:

- parco della villa Monte Dei Lauri, decreto 14 luglio 1952 e decreto 9 gennaio 1953 ;
- parco dell'Ospedale Psichiatrico, decreto 5 agosto 1952;
- parco della villa Cosimo, decreto 22 luglio 1967;
- parco della villa Girelli, decreto 22 luglio 1967;
- parco della villa Sadowsky, decreto 18 novembre 1971;
- parco della villa Bresavola, decreto 5 agosto 1952;
- parco della villa Wallner, decreto 5 agosto 1952;
- parco della villa Bernini, decreto 5 agosto 1952;
- parco della villa ex Zainer, decreto 5 agosto 1952;
- parco della villa Dionigi, decreto 5 agosto 1952;
- giardino della villa Murari, decreto 5 agosto 1952;
- parco della villa Tosadori, decreto 5 agosto 1952;
- giardino di villa Giusti, decreto 5 agosto 1952;
- parco di villa Lugo, decreto 5 agosto 1952;



- parco di villa Chiavellati, decreto 24 novembre 1952;
- giardino di villa Murari dalla Corte Brà, decreto 5 agosto 1952;
- parco di villa Bottico, decreto 5 agosto 1952;
- parco di villa ex Monga (villa Piccoli), decreto 5 agosto 1952;
- viale di villa ex Monga, decreto 5 agosto 1952;
- viale dei Cipressi di villa Setagno ex Simeoni, decreto 5 agosto 1952;
- parco di villa Rossi De Paoli, decreto 5 agosto 1952;
- parco di villa Rizzardi, decreto 5 agosto 1952;
- giardino della Casa del Clero, decreto 5 agosto 1952;
- giardino di villa ex Monastero, decreto 5 agosto 1952;
- parco di villa Balladoro, decreto 5 agosto 1952.

Rientrano nella lettera **c)** del comma 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42:

- più aree nel territorio comunale (cd. "Vincolo Liberty"), deliberazione della Giunta regionale del Veneto 2 marzo 1999 n° 540, parzialmente annullato da sentenza del Consiglio di Stato 13 dicembre 2005 n° 2539/2006;
- area Saval / Via Pancaldo, deliberazione della Giunta regionale del Veneto 9 febbraio 1999 n° 351;
- zone Nord-Est del centro storico e il Lungadige, deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 16 ottobre 1987 n° 578.

Rientrano nella lettera **d)** del comma 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42:

- zona collinare cittadina, decreto 30 gennaio 1956;
- zona sita nel Comune di Verona, decreto 7 marzo 1966.

Rientrano contemporaneamente nella lettera **c)** e nella lettera **d)** del comma 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42:

- zona del Fiume Fibbio, decreto 25 ottobre 1961, modificato con decreto 3 luglio 2014;
- centro storico di Verona, decreto 7 marzo 1966.

La visualizzazione della schedatura e della documentazione amministrativa dei decreti è reperibile al collegamento ipertestuale:

<http://www.sbap-vr.beniculturali.it/vincoli/paesaggistico>.

La diversa classificazione rispetto i contenuti della circolare n° 45/2010 appare evidente per i vincoli della zona del Fiume Fibbio e del centro storico di Verona, che rientrano ora contemporaneamente nella doppia classificazione della lettera c) e della lettera d) c. 1 art. 136 D.Lgs 42/04. Per gli interventi inclusi in dette aree, le istruttorie tecniche e le valutazioni in sede di Commissione nonché le conseguenti conclusioni dei procedimenti sulle istanze dovranno tener conto della nuova catalogazione.



**Comune
di Verona**

EDILIZIA SCOLASTICA TUTELA DEL PAESAGGIO

Dalla data del presente provvedimento è da ritenere abrogata *in parte qua* la Circolare n° 45 del 15 settembre 2010.

Si invita il personale in indirizzo a condurre le istruttorie e le valutazioni in merito alle istanze basandosi sulla presente classificazione del territorio veronese vincolato e riferendosi alla perimetrazione di ciascuna area come rilevabile dalla consultazione del Sistema Informativo Geografico Integrato del Comune di Verona.

Firmato digitalmente da:

Il dirigente

AMIGHINI GIULIO